Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 16 marzo 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 10 *febbraio* 1959

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

CROCE AL VALOR MILITARE

GASPAROTTO Giovanni di Giuseppe, da Venezia, classe 1922, sottotenente fanteria (b) complemento del reggimento marina « S. Marco » battaglione « Caorle » — Comandante di plotone pionieri d'assalto, nelle operazioni di organizzazione difensiva di capisaldi poneva in atto efficienti sbarramenti di mine, dando prova di noncuranza del pericolo In operazioni offensive, precedendo formazioni di avanguardia, con felice iniziativa ed indomito coraggio, protetto da pochi tiratori scelti, apriva corridoi, bonificava sentieri evitando vittime e danni ai reparti avanzati. — Vena del Gesso - Valle del Sillaro, 13 marzo 1945 27 aprile 1945.

NIZARDO Antonio di Antonio, da Milano, classe 1911, tenente medico complemento, gruppo artiglieria alpina « Valcamonica ». — Ufficiale medico più anziano di un gruppo di artiglieria alpina operante in retroguardia, durante una lunga e pericolosa marcia di ripiegamento, fu di costante esempio ai suoi dipendenti per serenità, valore e tenacia nel soccorrere i numerosi feriti e congelati, contribuendo efficacemente alla riuscita della difficile impresa — Medio Don (Russia), 17-31 gennaio 1943.

SIANO Luigi fu Vincenzo, da Vietri sul Mare (Salerno), classe 1910, camicia nera scelta, gruppo camicie nere « Valle Scrivia ». — Porta ordini di un comando di battaglione impegnato in aspri combattimenti, assolveva con coraggio ed ardimento i suoi rischiosi compiti, recapitando tempestivamente importanti ordini, noncurante dei violenti ed intensi concentramenti di fuoco dell'avversario. — Zona Krassno - Orekuovo - Ansa del Don (fronte russo), 11-17 dicembre 1942

STROPPIANA Felice di Giuseppe, da Brà (Cuneo), classe 1915, tenente cappellano complemento, 81° reggimento fanteria « Torino ». — Cappellano in un reggimento fanteria, accorreva al primo allarme in un settore attaccato dal nemico. Dopo essersi più volte esposto durante la giornata per compiere la sua missione, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo, volontariamente accompagnava, di notte, in un terreno insidioso, una pattuglia inviata alla ricerca di due militari rimasti feriti sul campo della lotta. — Abrosimowa fiume Don (fronte russo), 18 agosto 1942.

(1236)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1959.

Esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine degli oli minerali impiegati mediante gassificazione nella produzione sintetica dell'ammoniaca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, numero 2;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli minerali impiegati mediante gassificazione nella produzione sintetica dell'ammoniaca sono ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista alla lettera *H*, punto 1, della tabella *A*, allegata al decreto-legge 3 gennaio 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2.

Per ottenere l'esenzione di cui al comma precedente il fabbricante di ammoniaca deve presentare apposita domanda alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante ammesso a fruire dell'agevolazione, almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, la denunzia di fabbrica in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

1) la ditta esercente e chi la rappresenta;

2) l'ubicazione dello stabilimento;

3) la qualità e la quantità massima di oli minerali, gravati da imposta, che intende tenere in deposito.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) la planimetria dello stabilimento;

b) lo schema degli impianti;

c) una relazione sul processo di lavorazione.

Un esemplare della denunzia di fabbrica, munito della data di presentazione, è restituito al fabbricante, che ha l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 3.

Gli oli minerali di cui all'art. 1 sono avviati dalle fabbriche, dalle dogane o dai depositi doganali agli stabilimenti di impiego con bolletta di cauzione e debbono essere custoditi, fino a quando non saranno passati alla lavorazione, in magazzini assimilati a quelli doganali di proprietà privata.

Il movimento degli oli minerali, gravati da imposta, è tenuto in evidenza, distintamente per qualità di prodotto secondo la classificazione doganale, su appositi registri di carico e scarico, nei quali si dovranno annotare, nella parte del carico, le quantità di prodotti introdotti in fabbrica, con riferimento alla bolletta di

cauzione, e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione, con riferimento alla dichiarazione di lavoro di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, una dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

a) il periodo della lavorazione e l'orario giornaliero;

b) la qualità e la quantità di oli minerali che intende impiegare;

c) la quantità di gas da sintesi e di ammoniaca, che presumibilmente otterrà dalla lavorazione.

Il periodo di lavoro di cui al comma precedente non deve superare il mese solare.

Art. 5.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta regolare la dichiarazione di lavoro, ne restituisce un esemplare al fabbricante con l'annotazione della data di presentazione e dispone il servizio di vigilanza.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di eseguire verifiche, riscontri ed esperimenti di lavorazione; di applicare bolli e suggelli ai serbatoi ed agli impianti; di ordinare l'installazione di apparecchi di misura, atti ad accertare la quantità degli oli minerali passati alla trasformazione, e di prescrivere l'esecuzione delle opere che riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza.

Art. 6.

Il funzionario addetto alla vigilanza deve accertare in contraddittorio del fabbricante o del suo rappresentante la quantità di oli minerali passati alla trasformazione e deve farne attestazione sui due esemplari della dichiarazione di lavoro.

Il fabbricante deve annotare giornalmente sull'esemplare della dichiarazione di lavoro in suo possesso le quantità di gas da sintesi o di ammoniaca ottenute dalla lavorazione.

Art. 7.

Alla fine di ciascun mese i due esemplari della dichiarazione di lavoro sono restituiti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale, eseguiti i controlli di propria competenza, accorda l'abbuono della imposta di fabbricazione, gravante sugli oli minerali trasformati ed allega la dichiarazione di lavoro al registro di carico e scarico a giustificazione dell'abbuono accordato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1959

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 104. — AMATO

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Ansedonia, sita nell'ambito del comune di Orbetello (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina di Ansedonia, sita nell'ambito del comune di Orbetello (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Orbetello;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con i resti romani della città di Cosa esistenti sulla sommità della collina e la sua vegetazione, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama costituito dall'Argentario, dall'isola di Giannutri, dalla Feniglia e dalla pianura Maremmana;

Decreta:

La zona della collina di Ansedonia, sita nel territorio del comune di Orbetello (Grosseto), così delimitata: dalla foce del canale dell'Ansedonia risalendo la sponda sinistra del medesimo fino ad incontrare il ponte di unione con la Feniglia; da questo punto seguendo la strada vicinale Ansedonia fino al sottopassaggio della ferrovia Pisa Roma; quindi in direzione est, seguendo la scarpata destra di detta ferrovia fino all'incontro della strada vicinale detta di Torre Tagliata; da qui in direzione sud, lungo detta strada fino a trovare l'inizio della strada vicinale detta dei Cavalleggeri; da questo punto, sempre in direzione sud, seguendo una linea retta fino al mare; da questo in direzione ovest, lungo la battima marittima fino ad incontrare nuovamente la foce del canale Ansedonia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Orbetello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 febbraio 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
SPATARO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 21 febbraio 1957

L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno ventuno del mese di febbraio in Grosseto, in una sala del Palazzo della Provincia (g. c.) si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

COMUNE DI ORBETELLO - Collina di Ansedonia

(*Omissis*).

Si sottopongono singolarmente le proposte di vincolo e si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno

(*Omissis*)

COMUNE DI ORBETELLO - Collina di Ansedonia.

La Commissione

è stata pienamente concorde nel riconoscere il rilevante interesse pubblico della zona che con i resti romani della città di « Cosa » esistente sulla sommità della collina e con la visuale dell'ampio e profondo panorama costituito dall'Argentario dall'isola di Giannutri, dalla Feniglia e dalla pianura maremmana oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza, costituisce un insieme di valore estetico e tradizionale con spontanea fusione tra l'opera della natura e quella del lavoro umano ed ha quindi

Deliberato

di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, la zona delimitata dai seguenti confini:

dalla foce del canale dell'Ansedonia risalendo la sponda sinistra del medesimo fino ad incontrare il ponte di unione con la Feniglia, da questo punto seguendo la strada vicinale, Ansedonia fino al sottopassaggio della ferrovia Pisa-Roma quindi, in direzione est seguendo la scarpata destra di detta ferrovia fino all'incontro della strada vicinale detta Torre Tagliata, da qui in direzione sud, lungo detta strada fino a trovare l'inizio della strada vicinale detta dei Cavalleggeri, da questo punto, in direzione ovest lungo la battima marittima fino ad incontrare nuovamente la foce del canale di Ansedonia

(*Omissis*).

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: avv. Ennio GRAZIANI

Il segretario: Vario SOLDATESCHI

(1429)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Chieti, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Priolo dott. Gaetano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Prosperini dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

D'Angelo ing. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Ceriati rag. Marco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Mannella dott. Angelo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ciancaglini Michelangelo, De Francesco Francesco, Sciarretta Quintino, Soverini Orlaldo, D'Amelio Domenico, Memmo Antonio e Clementino Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Di Pasquale Argentino, Brambati dott. Piero, Di Sipio rag. Pantaleone e Travaglini dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro.

Stuard Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di L'Aquila, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Botta avv. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Iorio dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marchetti cav. geom. Pasquale, rappresentante del Genio civile;

Masci dott. Aldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rainaldi per. agr. Beniamino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cipolletta Vincenzo, Corradi Tizio, Resta Mario, Iorio per. ind. Ivo, Ciambotti Arcangelo, Di Genova Luigi e Giannangeli geom. Goffredo, rappresentanti dei lavoratori;

Galeota avv Carlo, Rainaldi geom. Federico, Gigliozzi Armando e Del Beato geom. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Catrivera cav. Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Padova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Padova, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Dalla Montà dott. Renzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Renzi dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rossi geom. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Mosconi prof. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Miotto dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fabbri rag. Celestino, Miotto Isacco, Barichello Francesco, Sartori Alfonso, Cecchinato Armando, Durigato dott. Raffaele e Baldini Raffaele, rappresentanti dei lavoratori;

Voltan cav. Guerrino, Falconi dott. Giuseppe, Morassutti dott. Stanislao e Mazzei dott. Elios, rappresentanti dei datori di lavoro;

Balbo dott. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1959

(1436) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1958 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pavia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Papa Fulvio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Piccione dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rossi geom. Achille, rappresentante del Genio civile;

Zucca rag. Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritagliati dott. Aldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ferrero Ugo, Lisca Giuliano, Borgianni Mario, Molinari Antonio, Schnek Manfredo, Bordoni Franco e Nicosia Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Burzio dott. Aldo, Vittadini Andrea, Campi ragioniere Guglielmo e Tavazzani Emilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ramaioli cav. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1959

(1435) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Novara, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Calderini dott. ing. Giovanni, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Squarini Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Palma dott. ing. Gabriele, rappresentante del Genio civile:

Ramellini geom. Marco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ciconi dott. Cesare, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bacchetta Giovanni, Manfredda geom. Mario, Pezzana Dante, Licari Ernesto, Marcioni Giovanni, Tencaioli Gaudenzio e Sesia Gogliardino, rappresentanti dei lavoratori;

Orlando dott. Pio, Ongarato dott. Filippo, Sguazzini Oreste e Guaglio geom. Guglielmo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cattaneo geom. Cirillo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Venezia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carillo dott. Antonio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Casati dott. Carlo, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maraffi ing. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Senigaglia Ettore, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piva dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sartorio Giusto, Massaria Arundo, Ricci Umberto, Fabbro rag. Sergio, Ghisini Giuliano, Bresin Marco e Padoan Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Rolla dott. Carlo Alberto, Bettini dott. Enzo, Bellocchio avv. Domenico e Gobbo cav. Guido, rappresentanti dei datori di lavoro;

Migliorini Marco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei giardini di piazza Risorgimento, sita nell'ambito del comune di Luino (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 luglio 1955, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei giardini di piazza Risorgimento, sita nell'ambito del comune di Luino (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Luino;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo, dai signori Boscetti Maria Enrichetta ed Enrico, Margaritella Giovanni, Belloni Angela, Ferrini Giuseppe e Hussy Silvio, quale rappresentante legale della Filatura Hussy & C. S.p.A.;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua abbondante massa verde costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona dei giardini di piazza Risorgimento, sita nel territorio del comune di Luino (Varese), così delimitata: lato sinistro, tutta la zona compresa nella striscia di terreno della profondità di 30 (trenta) metri, partendo dal margine della via XV Agosto e della piazza Risorgimento, corrispondente ai mappali numeri 15 (in parte), 29 (in parte), 3744 e 3655 (in parte), 3749 (in parte), 3656 (in parte) limitata dalla striscia di terreni contraddistinti con la restante parte dei mappali sopraindicati, dalla via XV Agosto, della piazza Risorgimento e dal mappale 3658; lato destro, mappale 3836 (in parte) e mappale 5458 (in parte), limitati da una linea ideale perpendicolare alla via XXV Aprile e distante metri 10 (dieci) dalla fascia nord della Villa verso la piazza Risorgimento, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Luino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 marzo 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Seduta del 21 luglio 1955

LUINO (Varese) - Giardini di piazza Risorgimento.

(*Omissis*).

La Commissione

1) tenuto presenti i risultati dell'odierno sopraluogo;

2) ribadita l'importanza paesistica della zona verde della piazza Risorgimento;

3) ribadita la necessità di salvaguardare questa bellezza d'insieme allo scopo di evitare eventuali danni alla pregiata vegetazione esistente, con il taglio da parte di privati, di piante di alto fusto e delle rare essenze che in gran numero adornano la zona;

Riconfermata ai sensi dell'art. 1 n. 4 la necessità dell'apposizione del vincolo nei riguardi della zona a giardini della piazza Risorgimento, in quanto la medesima, per la abbondanza della massa arborea data dalle sue essenze pregiate, offre aspetti di cospicua bellezza naturale e quindi nel suo complesso costituisce un quadro naturale di singolare bellezza, rileva che non sussiste particolare interesse nei riguardi della zona retrostante la fascia verde lungo la via XV Agosto e la piazza Risorgimento e pertanto, a parziale accoglimento dei sopra citati ricorsi Boscetti Maria Enrichetta Boscetti dott. Enrico Belloni Angelo Ferrini dottor Giuseppe Marignani Angelo;

Delibera

di proporre la riduzione del vincolo ed una striscia ininterrotta di terreno della profondità di metri trenta partendo dal margine della via XV Agosto e della piazza Risorgimento, sul lato sinistro avendo alle spalle il lago.

Preso successivamente in esame il ricorso della Filatura Hussy & C., i cui mappali interessati sono posti sul lato destro della piazza Risorgimento (sempre avendo alle spalle il lago), la Commissione rilevando che:

la parte del giardino prospiciente la piazza Risorgimento, per la sua abbondante massa verde viene a completare il quadro naturale della zona per cui è stato proposto il vincolo; mentre le altre parti del giardino non concorrendo a completare tale quadro naturale possono essere escluse dal vincolo;

Delibera

di escludere dal vincolo i mappali 3835, 3834, 4795, 5458 (in parte) mentre rimangono vincolati in parte i mappali 3836 e 5458 limitati da una linea ideale perpendicolare alla via XXV Aprile e distante dieci metri dalla facciata nord della Villa verso la piazza Risorgimento.

A conclusione la zona a giardini della piazza Risorgimento, per le ragioni esposte nel paragrafo n. 4 viene vincolata nel seguente modo:

lato sinistro (avendo alle spalle il lago):

tutta la zona compresa nella striscia di terreno della profondità di trenta metri partendo dal margine della via XV Agosto e della piazza Risorgimento corrispondente ai mappali: 15 (in parte), 29 (in parte), 3744 e 3655 (in parte), 3749 (in parte), 3656 (in parte), limitata dalla striscia di terreni contraddistinti colla restante parte dei mappali sopra indicati, dalla via XV Agosto, dalla piazza Risorgimento e dal mappale 3658;

lato destro (avendo alle spalle il lago):

mappale 3836 (in parte) e mappale 5458 (in parte) limitati da una linea ideale perpendicolare alla via XXV Aprile e distante dieci metri dalla facciata nord della Villa verso la piazza Risorgimento.

(*Omissis*).

(1430)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1959.

Sostituzione di membri della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 886 in data 26 gennaio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Vitagliano Francesco e Riccio Salvatore, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con i signori Adamo Vincenzo e Parisi Fiore;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Adamo Vincenzo e Parisi Fiore sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli quali rappresentanti dei lavoratori in sostituzione dei signori Vitagliano Francesco e Riccio Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1959.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data 17 gennaio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, dell'ing. Piermattei Amilcare, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata con l'ing. Calogero Paolo;

Ritenuta pretanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Calogero Paolo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Piermattei Amilcare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante via Nibby, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante via Nibby, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, per la magnifica vegetazione arborea ivi radicata, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce un complesso avente eccezionale valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona circostante via Nibby sita nel territorio del comune di Roma, comprendente la villa Massimo e gli immobili segnati in catasto al foglio n. 584, particelle catastali numeri 1, 143, 3, 91, 4, 6, 5, 95, 164, 165, 166, 167, 162, 161, 168, 82, 20, 21, 24, 160, 22, 23, 192, 13, 14, 19, 193, e al foglio n. 583, particelle catastali numeri 16, 17, 121, 53, 122, 59, 127, 60, 126, 61, 130, 131, 65, 129, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 marzo 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 30

Oggi 2 febbraio 1957, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno.

1) a 3) (*Omissis*),

4) ROMA - zona circostante via Nibby;

(*Omissis*)

Alle ore 16,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

Visto che gli immobili fiancheggianti via Nibby nel comune di Roma costituiscono con la loro magnifica vegetazione

arborea un complesso avente un caratteristico aspetto di eccezionale valore estetico, nella fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Visto che tale complesso è integrato dal grandioso parco di villa Massimo;

Osservato ancora che i predetti immobili costituiscono un meraviglioso quadro naturale, godibile particolarmente da via Nomentana, da via Nibby e dal largo di villa Massimo;

All'unanimità propone di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, via Nibby e gli immobili ad essa fiancheggianti e la villa Massimo, segnati al catasto di Roma al foglio 584 particelle catastali 1, 143, 3, 91, 4, 6, 5, 95, 164. 165, 166, 167, 162, 161, 168, 82, 20, 21, 24, 160, 22, 23, 192, 13, 14, 19, 193 e al foglio 583 particelle catastali 16, 17, 121, 53, 122, 59, 127, 60, 126, 61, 130, 131, 65, 129.

(*Omissis*).

p. Il presidente: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1959.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », di Orbetello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », di Orbetello, in data 31 maggio 1958, con la quale, constatata l'impossibilità di far deliberare dall'assemblea dei soci lo scioglimento anticipato dell'ente, si chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa;

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione suddetto, in data 20 settembre 1958, e l'allegata situazione patrimoniale al 25 agosto detto anno, dalla quale risulta che la Cooperativa in parola non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », di Orbetello, costituita con atto 5 dicembre 1939 del notaio Fausto Ugazzi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Renato Giordano è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1959

Il Ministro ZACCAGNINI

(1452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Macerata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 21 febbraio 1959, n. 300.7.687, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Macerata viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(1454)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n. 14811 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9669621 al n. 7/9669622) di L. 10.000
» 14940 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/298781 al n. 7/298800) » » 100.000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Bari e denunciati distrutti dal sig. Martinelli Francesco, nato a Castellaneta il 15 novembre 1909 ed ivi domiciliato in piazza Umberto I n. 49;

2) n. 17397 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/7173961 al n. 7/7173970) di L. 50.000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia e denunciato smarrito dalla signora Inselvini Elena, nata a Travagliato l'8 ottobre 1911 e domiciliata in Travagliato (Brescia).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1388)

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale, di scadenza 1° gennaio 1959, del certificato di Rendita 5 % 1935, n. 245654 di annue L. 28.250, intestato alla Società per azioni Servizi Pubblici Italiani (S.A.S.P.I.) di Firenze.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	240846	9.050 —	Roncaglia *Caterina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti *Giuseppina* fu Domenico vedova Roncaglia, dom. a Torino.	Roncaglia *Catterina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti *Giuseppa* fu Domenico vedova Roncaglia, dom. a Torino.
Id.	240847	9.050 —	Come sopra, con usufrutto a Perotti *Giuseppina* fu Domenico vedova Roncaglia dom. in Torino	Come sopra, con usufrutto a Perotti *Giuseppa* fu Domenico vedova Roncaglia, dom. in Torino
P. R. 3,50 % (1934)	326952	465,50	Fontana Concetta fu *Santino*, minore sotto la patria potestà della madre Crippa Maria fu Achille vedova Fontana *Santino*, dom. in Fagnano Olona (Milano)	Fontana Concetta fu *Luigi Santo*, minore sotto la patria potestà della madre Crippa Maria fu Achille vedova Fontana *Luigi Santo*, dom. in Fagnano Olona (Milano).
Id.	326953	465,50	Fontana Anna Giulia fu *Santino*, minore ecc., come sopra.	Fontana Anna Giulia fu *Luigi Santo*, minore ecc., come sopra.
Id.	29491	367,50	Coda *Antonio* di Giacomo, dom. in Azeglio (Torino)	Coda *Giovanni Antonio* di Giacomo, dom. in Azeglio (Torino)
B. T. N. 5 % (1959)	1511	1.250 —	Narciso *Angiola* fu Eugenio minore sotto la patria potestà della madre Ferri Rosa fu Cono vedova Narciso.	Narciso *Angela* fu Eugenio, minore ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	227333	6.250 —	Barberis Franca di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Osiglia (Savona), con usufrutto a Ghigliazza *Caterina* fu Angelo in Barberis	Come contro, con usufrutto a Ghigliazza *Anna Angela Maria* fu Angelo in Barberis.
Cons. 3,50 % (1906)	741224	1.225 —	Parodini Alessandro Giovanni di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Levanto (Genova), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Parodini Giuseppe fu Giovanni e Dentone Maria Rosa di *Giovanni Giuseppe*, dom. in Levanto	Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Parodini Giuseppe fu Giovanni e Dentone Maria Rosa di *Giuseppe*, dom. in Levanto.
Rendita 5 % (1935)	31434	2.195 —	Marinucci Maria Adelaide fu Giuseppe, moglie di *Rozas Egidio Amico* Vincolato per dote	Marinucci Maria Adelaide fu Giuseppe moglie di *Amico Rozas Egidio*. Vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	531419	315 —	Valenzi *Quinta* di Bernardo, moglie di Suraci Natale di Giovanni dom. in Valmontone Vincolato per dote	Valenzi *Anna Quinta* di Bernardo, ecc., come contro
Id.	329471	35 —	Ginocchio *Carlotta* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Barbieri Antonia fu Giovanni vedova di Ginocchio Enrico dom. in Genova.	Ginocchio *Maria Rosa Carlotta* fu Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	521591	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	715387	140 —	Bregante Francesca Angela fu Giambattista moglie di Parodi *Pietro* fu Sebastiano dom. a Sturla (Genova). Vincolato per dote	Bregante Francesca Angela fu Giambattista moglie di Parodi *Simone Pietro* fu Sebastiano, dom. a Sturla (Genova). Vincolato per dote.
Id.	828792	700 —	Vigevano Fede di *Giuseppe* moglie di Martinazzi Luigi	Vigevano Fede di *Angelo* moglie di Martinazzi Luigi
Rendita 5 % (1935)	13194	500 —	Vigevano Fede di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre.	Vigevano Fede di *Angelo* minore, sotto la patria potestà del padre.
Id.	44703	500 —	Vallanzasca *Giuseppe* fu Elia, dom. a Como	Vallanzasca *Abramo* fu Elia, dom. a Como.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	44704	500 —	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom a Como	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Abramo*, dom. a Como.
Id.	44705	500 —	Cerri Caterina fu Giovanni, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como.	Come sopra.
Id.	44706	1.000 —	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como	Come sopra.
Id.	44707	1.500 —	Cerri Caterina fu Giovanni, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom a Como.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	374580	17,50	Ferrari *Lilly Cecilia* fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Olivari Silvia vedova Ferrari, dom a Camogli (Genova).	Ferrari *Nicoletta-Lilly Cecilia* fu Nicolò, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	11856	10.000 —	Robustelli Salvatore di Guglielmo, dom in Napoli, con usufrutto a Daniele Giovanna fu Vincenzo, dom in Napoli.	Robustelli Salvatore di Guglielmo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli, con usufrutto, come contro.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 5ª	685	250 —	Bergonzi *Senarica* fu Primo, minore sotto la patria potestà della madre Calzavia *Rina* fu Federico ved. Bergonzi, dom. in Cremona	Bergonzi *Federica* fu Primo, minore sotto la patria potestà della madre Calzavia *Carolina* fu Federico ved Bergonzi, dom. in Cremona.
P. R. 5 % (1936)	10074	630 —	Vitiello *Regina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Russo Rosa ved Vitiello, dom in Gragnano (Napoli).	Vitiello *Maria Regina* fu Francesco, minore, ecc., come contro.

Ai termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all operazione richiesta.

Roma, addì 19 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1120)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,712
1 Franco svizzero	143,467
1 Corona danese	90,069
1 Corona norvegese	87,072
1 Corona svedese	119,95
1 Fiorino olandese	164,397
1 Franco belga	12,408
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1745,275
1 Marco germanico	148,295
1 Scellino austriaco	23,954

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e lavoro », con sede in Poggiorsini

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 marzo 1959 il sig Loiusso Gerardo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e lavoro », con sede in Poggiorsini, in sostituzione del ragioniere Giovan Battista Altieri, dimissionario.

(1293)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Caccuri (Catanzaro), di complessivi ettari 663 72 00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 1031 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in lire 28 001 963 (lire ventottomilionimillenovecentosessantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L 27 970 000, già liquidata con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 settembre 1954).

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 27 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1380)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a dieci posti di inserviente nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959 e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1959 è stato indetto un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Archivi notarili, riservato a norma dell'art 9 lett. *d*) della legge 19 luglio 1957, n 588, a coloro che abbiano prestato servizio per il prescritto periodo come incaricati dei lavori di pulizia e custodia ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n 528

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione e di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando nel predetto Bollettino ufficiale.

(1278)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiale dell Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n 596, e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940, n 368, sull'ordinamento del l'Esercito, e successive modificazioni,

Vista la legge 12 novembre 1955, n 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 10 aprile 1954, n 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, col quale e stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente,

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539 concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di stato di abilitazione all esercizio delle professioni,

Vista la legge 23 febbraio 1952, n 93, che ratifica con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme,

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1958, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la Difesa,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di centoventi tenenti del Servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

Art 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art 4 e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di eta A tale limite di eta non si applicano le maggiorazioni di eta previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili Essi dovranno inoltre, essere in possesso della piena idoneita fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e raggiungere la statura minima di m 1,60 senza eccezione alcuna

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art 4 dovranno essere presentate, o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente e in forza indirizzandole al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali)

Le domande stesse sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita,

b) grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza,

c) documenti e titoli allegati alla domanda,

d) indirizzo esatto Ogni variazione dell indirizzo dovrà essere, direttamente e nel modo piu celere, segnalata al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda Il Ministero della difesa Esercito, non assumera alcuna responsabilita circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito

e) stato civile Il concorrente e obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando del Corpo o Ente cui ha presentato al domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. personale

Art 4

Entro il termine di cui al precedente art 3, gli aspiranti dovranno, altresi, presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1 Titolo di studio

a) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo In luogo del diploma originale potra essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potra produrre in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di medico chirurgo rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n 51, e successive disposizioni, fermo restando che, ai fini della nomina, l'abilitazione professionale dovra, in ogni caso, avere carattere definitivo,

b) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonche il voto finale conseguito nell'esame di laurea,

c) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione eventualmente sostenuti.

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100).
3. Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da lire 100).
4. Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200).
5. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio.

Se il concorrente è in servizio militare può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero dalla autorità diplomatica o consolare. La firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dai suoi delegati.

6. Tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre.

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Saranno dispensati dal produrre i detti due certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza, come tutti gli altri dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, saranno dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa-Esercito dovrà riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, dovranno ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e, se dovute, con le legalizzazioni o vidimazioni.

Il requisito della buona condotta morale e civile, limitatamente ai concorrenti che non siano in servizio militare, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in materia di titoli preferenziali per la graduatoria, previsti dalle vigenti disposizioni, gli interessati potranno, inoltre, allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale lo impiegato ha contratto l'invalidità;

I documenti di cui al presente articolo potranno essere prodotti direttamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento) in un secondo tempo ma non oltre il ventesimo giorno dalla data di ricezione, da parte del candidato, dell'invito a sostenere la prova orale.

Art. 6.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine di sessanta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità. Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al comando del Distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità e condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate alla data del termine suddetto.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente medico in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal generale medico, direttore generale di sanità militare, presidente,

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali due liberi docenti, membri,

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti,

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti;

b) prova orale e pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e pratica di semeiotica e clinica chirurgica, con nozioni di chirurgia d'urgenza.

Durata di ciascuna prova orale e pratica: a giudizio della Commissione.

In ciascuna delle due prove, orale e pratica di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato, su di un ammalato designato dalla Commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, dalla cultura in fisiologia, patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità pratica nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso di urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso,

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali e pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'Ospedale militare Celio.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare, per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti, la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche ed orale) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5 il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto di presentarsi alle altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, nell'ordine di graduatoria. L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina.

Dopo la nomina i tenenti medici frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma addì 29 dicembre 1958

p *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1959
Registro n 7 Esercito, foglio n 94

(1097)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
AD INTERIM PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio,

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1958, n 451826, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 313 del 29 dicembre 1958, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma,

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art 3 della legge predetta ed all'art 7 del bando di concorso,

Decreta

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, indetto con il decreto Ministeriale 18 dicembre 1958, n 451826, è composta come segue.

Presidente

Silvi Antonini dott Alceste, ispettore capo del Tesoro

Membri·

D'Amelio dott Mario, membro della Deputazione della Borsa valori di Roma,

Ballarini dott Franco, presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma,

Carfagna avv Umberto rappresentante della Camera di commercio di Roma;

Franchini prof Vittorio, già ordinario di storia economica presso l'Università di Roma

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma addì 28 febbraio 1959

Il Ministro· TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1959
Registro n 7 Tesoro, foglio n 87 — FIAMMIA

(1480)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente di porto in servizio permanente effettivo - ruolo normale.

Il decreto interministeriale in data 25 ottobre 1958 (registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1959 registro n 1 Difesa Marina, foglio n 148) riguardante l'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per dieci posti di sottotenente di porto in servizio permanente effettivo - ruolo normale (di cui al decreto interministeriale 21 maggio 1958) è stato pubblicato nel foglio d'ordini del Ministero della difesa Marina n 19 del 28 febbraio 1959.

(1458)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 49820 Div 3ª San, in data 15 febbraio 1957, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956,

Visti i decreti prefettizi n 38332/3ª/San., in data 12 settembre 1958 e n 38332/3ª/San., in data 13 settembre 1958, con i quali sono state ammesse a concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 49 Div 3ª San, in data 27 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 43 del 19 febbraio 1958,

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n 854,

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956:

N.	Nominativo		Punti	
1	Musso Maria in Garello	punti	61,6448	su 100
2	Bidone Luciana	»	60,0397	»
3	Toselli Loris	»	59,6966	»
4	Tardito Giuseppina	»	59,4993	»
5	Accornero Elisabetta	»	58,6231	»
6	Barbano Anita	»	58,1117	»
7	Scotti Anna	»	57,8476	»
8	Cane Elsa	»	57,3745	»
9	Tacchino Claudina	»	57,1481	»
10	Rabitti Adele	»	56,8210	»
11	Bosso Anna Maria	»	56,8053	»
12	Surbone Emma	»	56,5772	»
13	Lazzarino Domenica	»	56,1645	»
14	Leonardo Clara	»	56,1448	»
15	Maltoni Wally	»	55,6666	»
16	Sconfienza Rita	»	55,6645	»
17	Carretti Ivonne	»	55,6557	»
18	Moro Rina	»	55,6452	»
19	Traverso Irma, nata il 16 settembre 1917	»	55,1655	»
20	Demaestri Serafina, nata il 24 marzo 1928	»	55,1655	»
21	Quartiani Maria	»	55,1452	»
22	Zuccotti Carla	»	55,1397	»
23	Bellora Antonia	»	55,1141	»
24	Caboani Carmen	»	55,0627	»
25	Genovesio Giuseppina	»	54,5717	»
26	Ubertelli Luisa	»	54,5508	»
27	Ferraris Fernanda	»	54,3741	»
28	Schenone Maddalena	»	54,3472	»
29	Garbarino Laura	»	54,2066	»
30	Burdese Teresa	»	53,9578	»
31	Piacentino Margherita	»	53,5048	»
32	Vaccari Claudina	»	53,1662	»
33	Tacchino Giuseppina	»	53,1138	»
34	Dessimone Maria	»	52,9367	»
35	Dardana Angela	»	52,9108	»
36.	Rastello Elena	»	52,7231	»
37.	Guasco Angelina Aurora	»	52,6453	»
38	Tagliaferri Maria	»	51,9675	»
39	Confettoni Marina	»	51,9163	»
40	Cico Rosa	»	51,8585	»
41	De Ambrogio Luigina	»	51,7167	»
42	Gastaldi Maddalena	»	51,0095	»
43	Gamalero Giulia	»	50,9160	»
44	Allisiardi Lucia	»	50,8846	»
45	Cesarani Anna	»	50,7700	»
46	Caniggia Modestina	»	50,7335	»
47	Mandirola Elsa	»	50,6552	»
48.	Spada Giuseppina	»	50,3222	»

49	Montaldo Laura	punti	50,0000	su 100
50.	Ronza Maria Maddalena	»	49,9790	»
51	Ferrara Angioletta	»	49,8845	»
52	Coscia Cesarina	»	49,6556	»
53	Bosco Maria Piera	»	49,6250	»
54	Castelletti Maria	»	49,6133	»
55	Cuzzani Bruna	»	49,4045	»
56	Malone Isella	»	49,3743	»
57	Busso Alfreda	»	49,3640	»
58	Magnano Maria	»	49 1243	»
59	Tognoni Rosanna	»	48,9162	»
60	Piora Elda	»	48,8747	»
61	Gualco Margherita	»	48,7587	»
62	Ponchione Emilia	»	48,6770	»
63.	Garoppo Marinella	»	48,6350	»
64	Selino Franca	»	48,4060	»
65.	Cipriani Caterina	»	47,8430	»
66	Allegri Giovanna	»	47,5202	»
67.	Meacci Dina	»	47,4162	»
68	Morotti Adriana	»	47,3641	»
69	Boldrini Maria	»	47,3121	»
70	Dorato Gloria	»	46,7290	»
71.	Cescó Rosso Filomena	»	46,3743	»
72	Cappelli Loretta	»	46,2600	»
73	Molinari Anita	»	45,6813	»
74	Sacchero Teresa	»	45,4680	»
75	Morisetti Rosa	»	45,1081	»
76	Migliaccio Giovanna	»	45,1665	»
77	Gibelli Elsa	»	42,5566	»
78	Cabutti Anna	»	41,5458	»
79	Cerutti Rosa	»	41 2700	»
80	Tolosano Antonietta	»	40,3692	»
81.	Mattioli Maria	»	40,1041	»
82	Buffoni Enrica	»	39,0832	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Alessandria, addì 27 gennaio 1959

Il prefetto SARRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n 49820 Div 3ª San, in data 15 febbraio 1957, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956,

Visto il decreto prefettizio n 4000 in data 27 gennaio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi dell'ordine di preferenza,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate

1) Musso Maria in Garello· Fubine-Cuccaro (Consorzio);

2) Bidone Luciana: Cassano Spinola-Gavazzana (Consorzio);

3) Toselli Loris Borghetto Borbera;

4) Accornero Elisabetta. Viguzzolo-Castellar Guidobono (Consorzio);

5) Barbano Anita: Garbagna-Casasco-Avolasca (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 19 febbraio 1959

Il prefetto SARRO

(1320)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n 7410 San del 9 agosto 1958, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1956,

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott Giuseppe Sansonetti, presidente della detta Commissione, perchè trasferito in altra sede,

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, modificato dal decreto Presidenziale 10 giugno 1955 n 854, nonchè il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Il dott Armando Martissa, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione indicata nelle premesse

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Siracusa

Siracusa, addì 4 marzo 1959

Il prefetto ONETO

(1459)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.